

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

Doc. I, n. 1

Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

Trasmesso alla Presidenza l'11 agosto 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal Ministro della sanità
(COSTA)

(V. Stampato Camera n. 768)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 1994

(V. Stampato n. 687)

approvato dal Senato della Repubblica il 3 agosto 1994

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle unità sanitarie locali

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Roma, 11 agosto 1994

Signori Membri del Parlamento,

mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

Sul contenuto normativo del provvedimento ritengo di dover fare alcuni rilievi, in ordine ad aspetti particolari di costituzionalità e di merito.

Il primo attiene propriamente ad una questione di costituzionalità e si riferisce alla disposizione - introdotta nel testo nel corso dell'*iter* di conversione - che indica nei Presidenti delle Giunte regionali gli organi competenti, nell'ambito delle rispettive regioni, a scegliere e nominare i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (articolo 1, comma 2).

Al riguardo, debbo ricordare la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, secondo la quale la ripartizione delle funzioni fra i vari organi regionali rientra nell'organizzazione interna delle regioni, riservata dall'articolo 123 della Costituzione agli statuti regionali.

La più recente sentenza in questo senso - n. 355 del 1993 - costituisce, come si dice, un precedente specifico, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6, e 4, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nella parte in cui, determinando l'attribuzione di specifiche funzioni alle regioni, individuano l'organo interno dell'amministrazione regionale competente ad esercitare quelle funzioni.

Ora, è evidente che il contrasto con una giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale va considerata alla stregua di un vero e proprio contrasto con la Costituzione, non essendo contestabile che quella giurisprudenza, specialmente quando non soffre eccezioni, come in questo caso, rappresenta la specificazione vivente, attualizzata sul piano storico e culturale, della nostra Carta fondamentale, specificazione dalla quale il legislatore non può discostarsi nelle forme ordinarie.

Sulla base del principio sopra enunciato, recentemente non ho emanato un decreto-legge in materia di disciplina delle radio-telediffusioni, avendo rilevato un contrasto inequivocabile, non tanto con una norma puntuale della Costituzione, quanto con un'interpretazione costante e consolidata della Corte Costituzionale.

Il secondo rilievo riguarda il comma 5 dello stesso articolo 1 del decreto-legge, al quale, in sede di conversione, è stato apportato un emendamento, secondo il quale le nomine a direttore generale deliberate dalle regioni sono considerate valide soltanto se effettuate prima del 24 giugno 1994, mentre, nel testo del decreto-legge entrato in vigore, e tutt'ora in vigore, il termine è fissato fino al 24 giugno.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale disposizione viola la norma contenuta nell'articolo 15, comma 5, della legge n. 400 del 1988. È vero che l'irretroattività delle nuove norme inserite nel decreto dalla legge di conversione costituisce soltanto la norma, alla quale la legge stessa può derogare. Ma qui occorre riferirsi all'evidente esigenza primaria di certezza del diritto, che costituisce la *ratio* della applicazione in via normale del principio della irretroattività. Nel caso di specie, la disposizione contenuta nel decreto-legge ha determinato il costituirsi di situazioni giuridiche, oggettive e soggettive, che per uno spostamento indietro di 24 ore del termine anzidetto, rischiano di essere travolte e poste nel nulla, con l'immane compromissione dell'interesse pubblico derivante da una attività amministrativa di ben due mesi *inutiliter data* e con evidente danno per le posizioni soggettive poste in essere soltanto in ragione di un decreto-legge, che si è poi ritenuto di modificare in senso restrittivo e in modo retroattivo proprio con la legge di conversione.

Emblematico, a tale riguardo, appare il caso della regione Lazio, la quale ha provveduto all'adempimento in questione il 24 giugno 1994 e che ora, se entrasse in vigore senza ulteriori modifiche la legge di conversione, vedrebbe cancellato tutto quello che è stato fatto in due mesi e, comprensibilmente, non saprebbe come risolvere le questioni sospese, anche per quanto si riferisce ai soggetti già nominati direttori generali.

Va da ultimo considerato che il testo del decreto-legge, così come modificato dalla legge di conversione, fa salve le nomine effettuate lo stesso 24 giugno 1994 dalla regione Valle D'Aosta, creando così una obiettiva disparità di trattamento fra due regioni, il Lazio e la Valle, che si trovano nelle stesse condizioni; e a nulla varrebbe una controdeduzione imperniata sul carattere speciale dell'autonomia valdostana, poichè, semmai, incombeva sul legislatore il compito di adeguare la norma riguardante la regione a statuto ordinario alla disciplina riservata alla regione a statuto speciale, allo scopo di evitare discipline difformi per casi identici.

Per tali ragioni, pur nella consapevolezza che ciò potrà comportare la decadenza del decreto-legge per via dell'imminente scadenza del termine costituzionale di conversione, sento il dovere di chiedere, ai sensi dell'articolo 74, 1° comma, della Costituzione, che il Parlamento proceda al nuovo esame della legge approvata.

Oscar Luigi SCALFARO

COSTA, *ministro della sanità*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1994, N. 401

All'articolo 1:

il comma 1 è soppresso;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono abrogati. I presidenti delle giunte regionali, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sentiti i rispettivi consigli regionali, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali è effettuata con le medesime modalità dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2-bis. Le nomine effettuate in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono nulle. Il presidente della giunta regionale è tenuto a revocare la nomina non appena venuto a conoscenza che il nominato si trova nelle condizioni di cui ai citati commi 9 e 11»;

i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 2.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alle disposizioni di cui al presente comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità.

5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la nomina effettuata dalla regione Valle d'Aosta in base alla particolare normativa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo.

5-bis. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto».

